

Regione Basilicata
APT Basilicata

Deliberazione del
Direttore Generale

Data 24 GIU. 2020

Atto N. 102

OGGETTO

Servizio di Assistenza tecnica per le procedure di verifica, controllo, rendicontazione e monitoraggio e valutazione degli interventi di cui alla DGR 567/2019; Impegno € 20.983,88 Cap. 220

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

Visto di regolarità contabile

Responsabile del Servizio
Finanziario
Dott.ssa Roberta Laurino



REGIONE BASILICATA

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE

POTENZA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaventi addi ventiquattro del mese di giugno, negli Uffici dell'A.P.T. BASILICATA, POTENZA, Via del Gallitello 89, l'Ing. Antonio Nicoletti - Direttore Generale, ha adottato la seguente deliberazione:

Visto il DPGR n. 281 del 22/11/2019, con il quale il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell'Agenzia nella persona dell'Ing. Antonio Nicoletti;

Vista la propria deliberazione n. 62 del 20/03/2020 "Adozione bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020/2022", inviata alla Giunta Regionale con nota di prot. n. 1681/01 del 23/03/2020;

Visto il bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022, adottato con deliberazione del Direttore Generale APT n. 62 del 20/03/2020, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 234 del 9 aprile 2020 e dal Consiglio Regionale con L.R. n. 13 del 04/06/2020, di cui al BUR n. 54 (Sez. Speciale) del 05/06/2020;

Dato atto che la Società PTSCLAS S.p.A., è subentrata nel contratto n. Prot. 3973 dell'11/06/2019, giusta Delibera del Direttore Generale n. 17 del 27/01/2020, a seguito della incorporazione della Ditta Noviter S.r.l., con sede in Curno (BG), aggiudicataria della procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di assistenza tecnica relativa alle procedure di verifica, controllo, rendicontazione e monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dalla Regione Basilicata per le annualità 2017 e 2018, esperita con Delibera del Direttore Generale n. 91 dell'8/04/2019, ai sensi dell'Art. 36 comma 2) lett. b), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Atteso che, successivamente all'aggiudicazione del predetto servizio, la Regione Basilicata, con D.G.R. n. 567 del 7/08/2019, ha finanziato ulteriori 220 operazioni a favore dei Comuni della Basilicata ed ha individuato contestualmente l'APT per la gestione tecnica amministrativa, che si sostanzia nelle attività di verifica, controllo, rendicontazione e monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati;

Atteso che per l'annualità 2020, in considerazione delle limitazioni conseguenti all'emergenza sanitaria tuttora in corso, la Regione Basilicata, a tutt'oggi, non ha finanziato ulteriori operazioni a beneficio dei Comuni, sulla scia degli interventi pregressi;

Dato atto, pertanto, che restano da realizzare le attività relative al finanziamento di cui alla D.G.R., per la somma complessiva di € 1.942.000,00, oltre ad alcune attività residuali rivenienti dai finanziamenti pregressi;

Considerato che le predette attività dovranno essere realizzate con sollecitudine, soprattutto per evitare che i comuni beneficiari si trovino nelle condizioni di non potere soddisfare i propri creditori, che di fatto hanno realizzato le attività durante l'anno 2019;

Considerato che le attività di che trattasi si sostanziano anche in complesse procedure amministrative per la verifica, controllo, rendicontazione e monitoraggio delle operazioni, che richiedono l'impiego di profili professionali di elevata specializzazione e comprovata esperienza in materia;

Dato atto che l'Agenzia opera in condizioni di organico notevolmente ridotto già impegnato in molteplici attività, infatti a fronte di una pianta organica di 32 unità solo 16 risultano in servizio;

Ritenuto pertanto necessario affidare il servizio di Assistenza tecnica per la realizzazione delle attività connesse alle iniziative finanziate dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 567/2019, nonché il completamento delle operazioni pregresse, ad una ditta esterna con esperienza e competenza nell'assistenza tecnica, rendicontazione e monitoraggio di progetti e programmi comunitari, assicurate dall'impiego di profili di elevata specializzazione e comprovata esperienza nella materia oggetto del servizio da affidare;

Dato atto che nello schema di contratto, parte integrante e sostanziale della procedura di gara indetta con Delibera del Direttore Generale n. 91 dell'8/04/2019, all'art. 3 punto 14) era stato espressamente previsto che: *“Qualora, per nuove attività affidate dalla Regione Basilicata all'APT o anche per completare attività complementari al presente contratto, dovesse rendersi necessaria l'esecuzione di servizi analoghi a quelli affidati, gli stessi potranno essere affidati all'aggiudicatario con le stesse modalità e condizioni del presente contratto”*;

Fissato dal RUP Dott. Giuseppe Peluso in € 17.199,90 oltre IVA, pari al 50% del contratto n. Prot. 3973 dell'11/06/2019, giusta Delibera di Aggiudicazione n. 102 del 30/04/2019, il corrispettivo per la realizzazione del servizio di Assistenza tecnica per la realizzazione delle attività connesse alle iniziative finanziate dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 567/2019, nonché il completamento delle operazioni pregresse, per un periodo di mesi 6 (sei);

Dato atto che per l'affidamento dei predetti servizi deve essere rispettata la normativa di cui al D.Lgs. n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la disponibilità della Società PTSCLAS S.p.A. pervenuta dietro richiesta dell'Agenzia in data 21/05/2020, Prot. 2355, ad eseguire il servizio di che trattasi alle stesse condizioni e modalità del servizio in corso di esecuzione, nel limite del 50% del contratto n. 3973 dell'11/06/2019;

Dato atto che la Società PTSCLAS S.p.A risulta essere in regola rispetto alle clausole di esclusione definite dall'Art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, pertanto, utile ed opportuno, anche per evitare soluzioni di continuità che inevitabilmente causerebbero ritardi nell'erogazione dei finanziamenti ai beneficiari, affidare alla Società PTSCLAS S.p.A., con sede legale in Via Solferino n. 40 (MI), il servizio di Assistenza tecnica per la realizzazione delle attività connesse alle iniziative finanziate dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 567/2019, nonché il completamento delle operazioni pregresse, alle stesse condizioni e modalità del contratto n. 3973 dell'11/06/2019 entro il limite del 50%, ovvero per la somma complessiva di € 17.199,90 oltre IVA, complessivamente € 20.983,88, per un periodo di mesi 6 (sei) dalla data di sottoscrizione del contratto;

Ritenuto, per far fronte alle spese derivanti dal presente provvedimento, di impegnare la somma complessiva di € 20.983,88 a favore della Società PTSCLAS S.p.A, sul Cap 220 del Bilancio corrente dell'Agenzia;

Visto lo schema di contratto allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 36 comma 1) lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii.

Accertata la disponibilità del Capitolo 220 del Bilancio corrente dell'Agenzia;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giuseppe Peluso;


DELIBERA

- 1) che la premessa è parte del presente provvedimento;
- 2) di procedere all'esecuzione delle attività di verifica, controllo, rendicontazione e monitoraggio delle operazioni finanziate dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 567/2019;
- 3) di affidare, per quanto detto in premessa e che qui si intende integralmente riportato, alla Società PTSCLAS S.p.A., con sede legale in Via Solferino n. 40 (MI), il servizio di Assistenza tecnica per la realizzazione delle attività connesse alle iniziative finanziate dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 567/2019, nonché il completamento delle operazioni pregresse, alle stesse condizioni e modalità del contratto n. 3973 dell'11/06/2019 entro il limite del 50%, ovvero per la somma complessiva di € 17.199,90 oltre IVA, complessivamente € 20.983,88, per un periodo di mesi 6 (sei) dalla data di sottoscrizione del contratto;
- 4) di approvare lo schema di contratto allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;
- 5) di impegnare, per far fronte alle spese derivanti dal presente provvedimento, la somma complessiva di € 20.983,88 a favore della Società PTSCLAS S.p.A, con sede legale in Via Solferino n. 40 (MI), sul Cap 220 del Bilancio corrente dell'Agenzia;
- 6) di autorizzare la P.O. Servizio Finanziario ad effettuare i pagamenti in favore della predetta Società secondo le modalità esplicitate nel contratto di affidamento del servizio, entro il limite massimo del presente impegno, dietro presentazione di regolari fatture e verifica della regolarità contributiva (DURC) e provvedimento di liquidazione;
- 7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giuseppe Peluso.

Copia del presente atto viene trasmessa all'albo pretorio per la prevista affissione e alle P.O. Progetti Speciali, Contabilità-Sicurezza-Economato per le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE P.O.
Progetti Territoriali

Dott. Giuseppe Peluso




Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.

Firmato:



IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Antonio Nicoletti



La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.



IL RESPONSABILE DELLA P.O.



Schema di contratto per il servizio di Assistenza Tecnica alle procedure di attuazione delle operazioni finanziate dalla Regione Basilicata

L'anno duemilaventi il giorno _____ del mese di _____ nella sede dell'Agazia di Promozione Territoriale della Basilicata, viene stipulato il seguente contratto

TRA

L'Agazia di Promozione Territoriale, di seguito per brevità denominata anche semplicemente "APT", cod. fisc. 80005050762 rappresentata dal Direttore Generale Ing. Antonio Nicoletti, nato, domiciliato per la carica presso la sede dell'APT in Potenza alla via Del Gallitello, 89

E

La Ditta _____, di seguito denominata per brevità anche "ditta", P. Iva _____, con sede legale in _____, via _____ n° _____, rappresentata per la stipula del presente atto da _____, C.F. _____, nato a _____ il ___/___/___, nella sua qualità di _____, domiciliato per la carica ove sopra,), per l'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica per la realizzazione delle attività connesse alle iniziative finanziate dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 567/2019, nonché il completamento delle operazioni pregresse, di competenza dell'Agazia di Promozione Territoriale (APT).

PREMESSO

- che la Società PTSCLAS S.p.A., è subentrata nel contratto n. Prot. 3973 dell'11/06/2019, giusta Delibera del Direttore Generale n. 17 del 27/01/2020, a seguito della incorporazione della Ditta Noviter S.r.l., con sede in Curno (BG), aggiudicataria della procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di assistenza tecnica relativa alle procedure di verifica, controllo, rendicontazione e monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dalla Regione Basilicata per le annualità 2017 e 2018, esperita con Delibera del Direttore Generale n. 91 dell'8/04/2019, ai sensi dell'Art. 36 comma 2) lett. b), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che, successivamente all'aggiudicazione del predetto servizio, la Regione Basilicata, con D.G.R. n. 567/2019, ha finanziato ulteriori 220 operazioni a favore dei Comuni della Basilicata ed ha individuato contestualmente l'APT per la gestione tecnica amministrativa, che si sostanzia nelle attività di verifica, controllo, rendicontazione e monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – EFFICACIA, NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con l'attestazione di regolare esecuzione, secondo la disciplina del presente atto medesimo.
2. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente rapporto è regolato :

- a. dalle clausole del presente atto;
- b. dalle disposizioni del capitolato speciale di appalto e dalla lettera d'invito, di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 91 dell'8/04/2019;
- c. dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario;
- d. dalla normativa nazionale e regionale applicabile.

Le disposizioni del capitolato speciale di appalto e della lettera d'invito formano parte integrante del presente contratto.

ART. 2 – AMBITO SOGGETTIVO

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. stazione appaltante l'APT;
2. aggiudicatario, la ditta denominata "....."
4. responsabile del procedimento il Dott. Giuseppe Peluso, nella sua qualità di funzionario dell'APT.

ART. 3 – AMBITO OGGETTIVO, CORRISPETTIVO E VARIANTI

1. Oggetto del presente atto è lo svolgimento del servizio di Assistenza tecnica per la realizzazione delle attività connesse alle iniziative finanziate dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 567/2019, nonché il completamento delle operazioni pregresse, alle stesse condizioni e modalità del contratto n. 3973 dell'11/06/2019 entro il limite del 50%, di competenza dell'Agenzia di Promozione Territoriale (APT).

2. Il corrispettivo del presente atto globale, omnicomprendivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto è pari a complessivi Euro al netto dell'IVA. Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all'aggiudicatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, regolamenti e disposizioni emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo medesimo. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. L'aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

3. Sono ammesse varianti alla prestazione in corso d'esecuzione nei casi, nelle modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, si rendessero necessarie variazioni su aspetti non essenziali delle prestazioni che non comportino aumento del corrispettivo, l'aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi.

4. Qualora nel corso dell'esecuzione occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo.

6. Sono ammesse inoltre varianti alle prestazioni qualora, in corso di esecuzione, si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) cause impreviste e non prevedibili, accertate successivamente alla sottoscrizione del contratto.

7. In presenza delle situazioni indicate alle lettere a) e b), il responsabile della procedura ne dà comunicazione all'aggiudicatario che, nel termine di 10 giorni dal ricevimento, è tenuto a manifestare per iscritto se intende accettare le varianti e a quali condizioni.

8. Entro 30 giorni successivi al ricevimento, il responsabile della procedura comunica, a sua volta, le determinazioni della stazione appaltante.

9. Se l'aggiudicatario non dà risposta nel termine assegnato, le varianti si intendono accettate alle stesse condizioni del presente contratto.

10. Se il responsabile del procedimento non dà risposta nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni dell'aggiudicatario.

11. Ove l'aggiudicatario non intenda accettare le determinazioni della stazione appaltante può richiedere la risoluzione del contratto verso il pagamento delle prestazioni eseguite e senza diritto a nessun compenso ulteriore né a indennità o risarcimenti.

12. Al di fuori di quanto previsto nel presente articolo, nessuna variazione e/o modificazione alla prestazione affidata può essere introdotta dall'aggiudicatario se non è preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

13. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento delle attività non autorizzate.

ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE

1. L'esecuzione del contratto deve avvenire prevalentemente presso la sede dell'APT, secondo quanto necessario per il corretto espletamento del servizio e così come preventivamente concordato con la stazione appaltante.

ART. 5 – DURATA, PROROGA E SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

1. Il termine per dare ultimata la prestazione oggetto del presente atto è pari a 6 (sei) mesi dalla data di avvio dell'esecuzione.

2. L'avvio dell'esecuzione è disposto nel medesimo giorno di sottoscrizione del contratto.

3. Al termine della durata, il rapporto può proseguire all'esclusivo fine del compiuto ed esatto adempimento delle prestazioni già assunte dall'aggiudicatario, fino all'esito delle operazioni di verifica della regolare esecuzione.

4. Al di fuori di quanto indicato nei commi che precedono, l'aggiudicatario, qualora per cause a lui non imputabili non fosse in grado di espletare la prestazione assunta con il presente atto nel suddetto termine, può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata, pena la sua irricevibilità, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine, tenendo altresì conto del tempo previsto dal successivo comma.

5. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dall'APT entro 30 (trenta) giorni solari dal suo ricevimento.

6. Qualora circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che le prestazioni oggetto del presente atto procedano, in tutto o in parte, utilmente ed a regola d'arte, il responsabile della procedura ne ordina la sospensione, indicando le ragioni. La sospensione è disposta nei casi e con le modalità stabilite dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 6 - ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. L'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto e l'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante assumendosene ogni relativa alea.

4. L'aggiudicatario si impegna espressamente a:

a) prestare il servizio nel rispetto dei contenuti e dei tempi previsti dal capitolato e dal piano di lavoro di cui all'offerta tecnica;

b) svolgere il servizio in stretto collegamento con il Direttore Generale dell'APT ed il Responsabile del procedimento;

c) consegnare entro la fine del contratto il Rapporto finale di valutazione dal quale si evinca la sintesi del lavoro svolto durante l'intero periodo contrattuale;

d) consegnare materiale informativo aggiuntivo rispetto ai rapporti suddetti, quali note informative, sintesi divulgative dei rapporti, relazioni, pareri, proposte, presentazioni per convegni, etc.;

e) partecipare a tutti gli incontri in cui l'Amministrazione aggiudicatrice ne richieda espressamente la presenza;

f) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante.

g) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e negli atti di gara richiamati nel presente atto;

h) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

i) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;

l) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

5. L'aggiudicatario è tenuto ad avvalersi delle risorse umane indicate in sede di offerta. La sostituzione di tali risorse è ammessa in via eccezionale, previa autorizzazione della stazione appaltante, dopo la verifica del possesso, da parte del personale subentrante, di pari profilo e pari professionalità.

6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione del servizio oggetto del presente atto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici della stazione appaltante,

dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la stazione appaltante stessa.

7. L'aggiudicatario si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

8. L'aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

9. L'aggiudicatario prende atto ed accetta che i servizi o le forniture oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della stazione appaltante.

10. In caso d'inadempimento da parte dell'aggiudicatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto, ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

ART. 7 – DIRITTI DI PROPRIETA'

1. La stazione appaltante acquisisce la piena proprietà dei servizi prestati, che siano stati positivamente verificati secondo la disciplina del presente atto.

2. Prima di tale verifica, tutti i rischi relativi ai servizi prestati saranno a carico dell'aggiudicatario anche nell'ipotesi di detenzione degli stessi da parte della stazione appaltante.

ART. 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Impresa si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

5. Qualora si verificassero violazioni dei suddetti obblighi, la stazione appaltante può sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti all'aggiudicatario fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento.

ART. 9 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, ULTIMAZIONE E VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELL'ESECUZIONE

1. L'attività deve essere espletata secondo il piano operativo contenuto nella offerta tecnica, applicabile in via analogica al presente Servizio;

2. L'aggiudicatario è altresì tenuto a consegnare le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività svolte. Tali relazioni sono verificate dal responsabile del procedimento che certifica l'effettivo espletamento delle prestazioni ivi esposte.

3. La verifica finale sulla regolare ed avvenuta esecuzione dei servizi richiesti avverrà entro e non oltre 45 giorni dall'ultimazione delle prestazioni richieste, da parte del responsabile della procedura che emette l'attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Qualora le prove di verifica della regolarità della prestazione non vengano superate, in tutto o in parte, queste sono ripetute con le stesse modalità entro e non oltre venti giorni successivi, con gli eventuali oneri di riparazione e/o sostituzione a totale carico dell'aggiudicatario. Nel caso in cui non venga superata in tutto o in parte l'ulteriore verifica, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito nei successivi articoli.

ART. 10 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di corrispondente fatturazione emessa dall'appaltatore successivamente alla accettazione della relativa prestazione da parte della stazione appaltante, secondo la disciplina del presente atto.

2 Il corrispettivo contrattuale viene pagato nelle seguenti modalità:

a) il 20% quale anticipazione alla stipula del presente contratto ed a seguito del ricevimento di regolare fattura emessa dall'aggiudicatario;

b) il 50% previa accettazione di una Relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività, da presentarsi entro tre mesi dalla data di stipula del contratto ed a seguito del ricevimento di regolare fattura emessa dall'aggiudicatario;

c) il 25% previa accettazione, del Rapporto Finale di valutazione presentato dall'appaltatore ai sensi dell'art 6 del presente atto;

c) il restante 5% a saldo sarà corrisposto all'esito positivo delle attività di verifica della regolarità della prestazione secondo la disciplina del presente atto.

Ciascuna fattura deve contenere il riferimento al presente contratto e al CIG..

3. La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'appaltatore:

a) per il pagamento delle prestazioni in corso di esecuzione;

b) per l'attestazione di regolare esecuzione ed il pagamento del saldo finale.

4. L'emissione delle fatture deve avvenire successivamente alla comunicazione da parte dell'APT dell'esito positivo degli accertamenti espletati sui documenti prodotti o, nel caso in cui vengano ravvisate delle irregolarità nell'esecuzione, alla comunicazione dell'accertamento dell'eliminazione delle inadempienze. La contestazione delle irregolarità alla ditta aggiudicataria avviene per iscritto.

L'emissione della fattura è altresì ammessa in caso di mancanza della suddetta comunicazione da parte dell'APT, trascorsi 30 giorni dalla presentazione degli stati di avanzamento delle attività svolte.

La fattura elettronica dovrà essere emessa con la scissione dei pagamenti. Questi i riferimenti:
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata
Via del Gallitello 89
85100 Potenza
C.F. 80005050762
Codice IPA: APTB
Codice Univoco Ufficio: UFSMJG
Nome ufficio Uff_eFatturaPA

5. I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e purché sia pervenuto il documento unico di regolarità contributiva. Il termine dei 30 giorni è sospeso qualora vengano ravvisate irregolarità nelle fatture prodotte. L'evento causa di sospensione è contestato per iscritto all'impresa. Il termine riprende a decorrere dal momento della ricezione delle fatture regolari.

I pagamenti sono disposti sul conto corrente intestato a _____ presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, IBAN _____, quale conto corrente dedicato anche in via non esclusiva, ai pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della L. 136/2010.

L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. Ai sensi della normativa vigente in materia di contabilità pubblica ed in deroga all'art.1182 cod.civ., l'obbligazione di pagamento si considera adempiuta presso la Tesoreria della stazione appaltante.

7. Resta inteso che in nessun caso l'appaltatore potrà sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.

Qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, da parte della stazione appaltante.

ART. 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'appaltatore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto del presente contratto, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della L. n. 136/2010.

4. Nel caso in cui quanto previsto dal precedente comma non venisse rispettato, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

5. Per le presenti finalità, il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente:

ART. 12 - PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLA CORRUZIONE

Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, adottato dall'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, con Delibera del Direttore Generale n. 63 del 02/04/2014, e si obbliga a uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché, in ogni caso, esprime l'impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, in esecuzione e/o in occasione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna a rispettare pienamente tutte le leggi anticorruzione e osservare le linee guida anticorruzione dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata.

Il mancato rispetto da parte del Fornitore del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata sarà considerato come un rilevante inadempimento al contratto, che darà titolo all'APT di risolvere il contratto.

L'APT potrà sospendere o trattenere il pagamento, nel caso in cui ritiene che il Fornitore abbia violato, o abbia causato una violazione in materia di anticorruzione. L'APT non sarà ritenuta responsabile per eventuali reclami, perdite o danni derivanti o connessi al mancato rispetto da parte del Fornitore di leggi o clausole anticorruzione o connessi alla risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola e il Fornitore risarcirà e manleverà l'APT in caso di reclami, perdite o danni.

ART 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. L'aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e previsto dal capitolato di gara, si obbliga a non affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

ART. 14 – RECESSO

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r., decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua la loro verifica.

3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con lettera raccomandata a.r..

4. Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

5. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.

6. Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dalla stazione appaltante prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

7. L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

8. In ogni caso di recesso l'aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della stazione appaltante.

ART. 15 - PENALI

1. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille del corrispettivo. L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna all'aggiudicatario ai sensi del presente atto.
2. La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.
3. La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'esecuzione dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.
4. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il responsabile unico della procedura promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.
5. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore Generale.
6. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario. Sull'istanza di disapplicazione decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

ART. 16 - RISOLUZIONE

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

2. Qualora l'aggiudicatario non esegua o esegua in modo inesatto le prestazioni oggetto dell'appalto e l'inadempienza risulti di rilevante importanza avuto riguardo all'interesse della stazione appaltante, questa delibera la risoluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 Cod. Civ.

In tale ipotesi la risoluzione si produce a seguito dell'inutile decorso di un termine non inferiore a quindici giorni assegnato con apposito atto di diffida intimato all'aggiudicatario. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

3. Contestualmente all'avvio del procedimento di risoluzione, il responsabile del procedimento procede a redigere un verbale con il quale è accertata:

- a) la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto, quanto già liquidato e pagato e quanto previsto e autorizzato con il presente atto nonché con le eventuali varianti redatte e autorizzate secondo la disciplina del presente atto;
- b) la presenza di eventuali prestazioni, non previste e autorizzate dal presente atto nonché dalle eventuali varianti come sopra redatte e approvate.

4. In sede di liquidazione finale delle prestazioni del presente atto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'aggiudicatario inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico le prestazioni residue.

5. Nei casi di risoluzione del presente atto disposta dalla stazione appaltante ai sensi delle predette disposizioni, l'aggiudicatario deve provvedere alle attività utili al subentro del nuovo operatore economico nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante.

In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'aggiudicatario i relativi oneri e spese.

6. In caso di risoluzione del presente atto, l'aggiudicatario si impegna, sin d'ora, a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

7. In caso di risoluzione del presente atto ai sensi delle disposizioni che precedono, la stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata dall'aggiudicatario per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente atto, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.

8. In caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante ha la facoltà di :

a) interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;

b) procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario;

c) affidare il completamento alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara;

d) procedere all'affidamento del completamento, in caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016;

9. In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;

b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

c) qualora l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;

d) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

e) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

10. In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta “giusta causa”, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 codice civile.

ART. 17 – DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE

L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dall’aggiudicatario stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell’atto medesimo.

2. In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

ART. 19 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE

1. L’aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l’aggiudicatario, pertanto, si obbliga a manlevare la stazione appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti della stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l’aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la stazione appaltante è tenuta ad informare prontamente per iscritto l’aggiudicatario delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della stazione appaltante essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’aggiudicatario e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'APT, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa della Regione Basilicata, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. La trasmissione dei dati dall'impresa all'APT avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
4. Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Potenza li

L'aggiudicatario

Il Direttore Generale APT

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

art. 3 (oneri ambito oggettivo, corrispettivo e varianti); art. 5 (durata, proroga e sospensione del contratto); art. 6 (oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicatario); art. 9 (espletamento del servizio e verifica della regolarità della prestazione); art. 10 (pagamento del corrispettivo); art. 14 (recesso); art. 15 (penali); art. 16 (risoluzione); art. 17 (danni e responsabilità civile); art. 20 (foro competente).

Potenza, li _____

L'aggiudicatario
